



Prot. 53993 del 03/10/2022

52007/226

ATTNERIS

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.

O.D.V. Centro Terza Età Rivalta

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in Rivalta sul Mincio l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato "Centro Terza Età Rivalta ODV – denominato "Centro TER - ODV" di seguito indicato con il nome di Associazione
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rodigo, frazione Rivalta sul Mincio - via Settefrati n. 58.
3. Qualora intervenisse la necessita di un trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune la stessa potrà essere deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere l'assistenza agli anziani bisognosi ed aiutare le persone disabili e organizzare attività ludico-ricreative.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. I n. 2069
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bolli €
Sanz. €
Int. €



IL FUNZIONARIO
Carlo Rossetti

interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

3. In particolare l'Associazione intende:

- accompagnare con i propri mezzi guidati dai soci volontari i soci che ne facciano richiesta, presso le strutture sanitarie e/o presso i centri di raccolta per visite mediche e/o esami clinici della provincia di Mantova e delle città limitrofe (qualora venisse erogato un contributo volontario quale concorso spese sarà rilasciata ricevuta di quietanza) e di accompagnare ragazzi diversamente abili presso strutture specifiche al fine che gli stessi possano partecipare alle loro attività di inserimento.
- promuove, organizza e gestisce attività informativa e di segreteria sociale nonché stimolare il coinvolgimento degli anziani in attività di volontariato sociale e attività ricreative.

4. Le attività che il centro svolge sono organizzate in stretta collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Rodigo, l'ATS e gli altri enti di solidarietà sociale.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

6. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono

essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 3

1. Il Centro Ter è aperto a tutti i cittadini del Comune di Rodigo e comuni confinanti ed è autogestito dagli associati che prestano la loro opera volontariamente e senza fini di lucro.
2. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che esaminerà le domande dei nuovi richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data della domanda, provvedendo in seguito, se approvate, all'inserimento nell'apposito registro degli associati.
4. Qualora Il Consiglio Direttivo decidesse di rigettare la richiesta, dovrà inviare comunicazione scritta motivandone i motivi all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

7. Gli aderenti che prestano attività di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con meccanismi assicurativi semplificati, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

Art. 4

1. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

2. Il requisito di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione

I soci possono essere sospesi od espulsi dal Centro Ter:

- quando non osservano le disposizioni dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni degli organi sociali;

- quando il loro comportamento arreca danno morale o materiale a persone, cose o alla stessa associazione.

Le sospensioni e le espulsioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati, specificandone la motivazione.

Il socio colpito da provvedimento di sospensione o di espulsione può ricorrere in Assemblea, nella prima riunione utile dopo aver ricevuto notifica del provvedimento, che delibera in ultima istanza con il metodo del contraddittorio, dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

1. Il Centro Ter non ha connotazione partitica. Può diventare socio **chi si**

riconosce nei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana e che si impegnano:

· a versare la quota annuale deliberata di anno in anno dal Consiglio

Direttivo;

· ad osservare le norme del presente Statuto e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio stesso;

· a rispettare le decisioni deliberate dai dirigenti nei vari consigli;

· ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

· a non recare danno all'Associazione.

2. I soci hanno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea, di candidarsi alle cariche sociali, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, previa richiesta da formularsi in forma scritta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta;

3. hanno diritto a partecipare alle attività del Centro anche i famigliari dei soci;

4. hanno il diritto di poter aderire alle sedute del Consiglio direttivo, senza poter partecipare alla votazione per le deliberazioni dei punti all'o.d.g.

Possono iscriversi al centro anche i collaboratori non anziani.

5. Presso la sede del Centro sarà depositato l'elenco nominativo dei soci che con il pagamento della quota sociale hanno diritto al rilascio della tessera annuale. Sarà inoltre redatto su un apposito registro l'elenco dei soci volontari ai quali la tessera sarà rilasciata gratuitamente. Sono soci anziani gli uomini dai 60 anni e le donne dai 55 anni.

Art. 6

1. Il Centro Ter può essere autofinanziato e finanziato da Enti Pubblici e da privati.

Art. 7

1. Il patrimonio sociale del Centro è costituito:

- dai proventi per quote associative
- dai contributi, sovvenzioni, donazioni, lasciti di beni mobili e immobili da parte di enti e di privati
- da donazioni e lasciti testamentari
- da contributi dei soci
- da attività associative
- da attività di raccolta fondi
- da ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta
- dal fondo di riserva.

Art. 8

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea

entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. I programmi delle attività vengono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati nella prima seduta dall'Assemblea ordinaria convocata normalmente entro il mese di aprile

8. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

9. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o di poterli accantonare, una volta avuto il benestare dell'Assemblea, per poterli utilizzare nell/i successivo/i anni al fine di acquisti in conto capitale di una certa entità.

Art. 9

1. La gestione del Centro Ter si esplica attraverso l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite

3. Le votazioni per le elezioni degli organi di gestione e per l'approvazione dei

bilanci e delle questioni all'ordine del giorno, sono di norma palesi.

4. Sono a scrutinio segreto quando, su richiesta motivata di almeno tre soci, gli aventi diritto al voto siano favorevoli.

Art. 10

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti coloro che sono regolarmente iscritti.

2. Le iscrizioni si desumono dall'elenco dei soci.

3. Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- nomina o revoca i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli tra i soci e il cui numero è determinato dalla stessa Assemblea;
- nomina o revoca i componenti degli altri organi sociali, eleggendoli tra i soci e il cui numero è determinato dalla stessa Assemblea;
- elegge e revoca, quando previsto dall'art. 30 o dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- indica gli indirizzi generali ed il programma delle attività sociali del Centro;
- decide l'adesione ai Coordinamenti di servizi sociali;
- approva i bilanci e la relazione sull'attività svolta
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio

Direttivo;

- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

a) Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie; quella straordinaria è convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono convocate dal Presidente che ne dirige i lavori, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail e/o altri mezzi telematici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione o a mezzo l'affissione di avviso all'albo della sede almeno 10 giorni prima. La convocazione deve riportare l'indicazione del luogo, la data, l'ora e gli argomenti da discutere.

L'Assemblea ordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione se sono presenti in proprio o per delega scritta almeno i 2/3 dei soci; qualora non venisse raggiunto il quorum su citato, in seconda convocazione (con almeno 24 ore di intervallo) l'assemblea è da ritenersi valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è da ritenersi valida se viene raggiunto il quorum dei 2/3 in prima convocazione. Qualora in prima convocazione non venisse raggiunto il quorum su citato, in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, l'assemblea risulta valida se il quorum dei presenti e/o per delega supera il

50% degli iscritti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati alla data dell'assemblea sia pari o superiore ai 500, ogni iscritto può ricevere non più di 5 deleghe.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Per le votazioni verrà richiesto a tutti i soci, almeno un mese prima della data fissata per le elezioni (a mezzo di comunicazione scritta), la disponibilità per una loro eventuale candidatura in seno alle cariche di consigliere e/o membro dei revisori dei conti. La disponibilità dovrà pervenire tassativamente entro 15 giorni prima della data delle votazioni presso la sede del centro, al fine di poter procedere alla stampa delle schede.

Un rappresentante del Comune di Rodigo può partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per coordinare i rapporti fra il Centro Ter ed il Comune.

In caso di assenza del segretario, le funzioni di verbalizzazione saranno assunte da altro consigliere che il Presidente nominerà in seduta stante.

Per partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo e/o dei revisori dei conti, il socio deve essere iscritto al Centro da almeno 3 (tre) mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni 3 (tre) mesi e/o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Le sedute del consiglio direttivo sono da ritenersi valide solo se sono presenti la maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Con il numero legale di cui sopra, i consiglieri presenti, a maggioranza, provvedono ad ogni atto esecutivo e deliberativo necessario per la concretizzazione dell'ordine del giorno, salvo che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il cassiere;
- assegnare compiti operativi ai suoi componenti;
- può nominare rappresentanti del Centro in enti pubblici ed in organismi assistenziali;
- elaborare i bilanci di gestione da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- promuovere l'impegno degli anziani in attività di lavoro saltuario, in forma volontaria e senza finalità di lucro, per potenziare l'attività del Centro in favore degli anziani bisognosi;
- cura l'esecuzione dei deliberati delle Assemblee;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- provvedere alla raccolta di informazioni sui servizi esistenti sul territorio che interessano gli anziani;
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, dall'Assemblea o ad altro organo sociale

Le elezioni dei nuovi consiglieri e dei revisori dei conti, avverrà tramite un'unica

scheda, usando il seguente criterio: i primi eletti (vedi numero definito dal consiglio uscente) faranno parte del Consiglio direttivo, i successivi tre faranno parte dei revisori dei conti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Essi decadono dall'incarico per gravi motivi morali o disciplinari e sono sostituiti dal primo dei non eletti (cominciando dai revisori dei conti e poi a seguire. Qualora uno dei revisori entrasse a far parte del consiglio, si procederà a nominare un nuovo revisore dei conti usando lo stesso procedimento).

Ai consiglieri ed a tutti i collaboratori del Centro non compete alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto del Centro stesso.

Art. 12

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Le stesse modalità valgono anche per l'elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere.

Il Presidente rappresenta legalmente il Centro Ter ed i suoi organismi ed assume, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

Ogni Consigliere, su segnalazione scritta/motivata e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri, potrà essere sollevato dall'incarico. L'interessato non potrà partecipare alla votazione.

Art. 13

Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri eletti (vedi art. 11) ed ha i seguenti compiti:

- esercita il controllo contabile su tutti gli atti del Consiglio Direttivo
- esamina i bilanci e redige una relazione sulla tenuta della contabilità che il Consiglio sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea,
- elegge, al proprio interno, il Presidente che ha il compito di mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo e di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Le decisioni del Collegio dei Sindaci revisori vengono adottate a maggioranza.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica 3 (tre) anni, i suoi membri possono essere rieletti e in caso di indisponibilità o dimissioni da parte di uno dei membri, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 14

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le normative ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dal D.Lgs. 117/2017

Art. 16

Ogni ulteriore modifica o variazione del presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza (ve di p. 10 lettera a)

-----0-----

Il presente statuto è stato letto e approvato all'unanimità dei presenti nella riunione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in data **18 settembre 2022**

Il Presidente: Prosperi Giulio

Il Vice Presidente Palladino Francesco

Il segretario/tesoriere Predari Danilo

Consiglieri Corradi Olimpia

Scalogna Luigi

Pezzini Luciana

Tessadri Roberto

- - 0 0 - -

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dei presenti nel Consiglio direttivo del 25 agosto 2022 e approvato all'unanimità dei presenti nell'Assemblea ordinaria dei soci del giorno 18 settembre 2022.